

Delibera n. 51/2024

**Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025.**

L'Autorità, nella sua riunione del 18 aprile 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a), b), c), i) e 3, lett. b);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”,* e successive modificazioni, in particolare disposte dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*) e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);
- VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 5 agosto 2016, recante: *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”*;
- VISTE** le delibere nn. 155/2023, 156/2023, 157/2023, 158/2023, del 26 ottobre 2023, 165/2023, 166/2023, 167/2023, 168/2023, del 9 novembre 2023, 176/2023,

177/2023, 178/2023, 179/2023 del 23 novembre 2023, con le quali l'Autorità ha approvato indicazioni e prescrizioni relative alle bozze finali dei Prospetti informativi della rete 2025 delle reti regionali interconnesse all'infrastruttura ferroviaria nazionale, predisposti, rispettivamente, da Ferrovie del Gargano S.r.l. Ferrovienord S.p.A., Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A., Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Ferrovie Emilia - Romagna S.r.l., La Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., Ferrotramviaria S.p.A. - Direzione Infrastruttura, Infrastrutture Venete S.r.l., Ente Autonomo Volturino S.r.l., Ferrovie del Gargano S.r.l. (di seguito: *delibere PIR 2025*), ed in particolare quanto con tali delibere prescritto in merito alla determinazione dei canoni e delle tariffe per l'orario di servizio 2024-2025;

## VISTA

la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*, ed in particolare, del relativo allegato A:

- la Misura 50, punto 2, con la quale, in relazione all'equilibrio economico dei gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali interconnesse, e alla determinazione del livello tariffario per il Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA) - precisato che resta fermo che il livello tariffario applicato alle imprese ferroviarie, *“elaborato in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, deve risultare compatibile con una condizione di sostenibilità da parte del mercato ferroviario, garantendo nel contempo una competitività ottimale dei segmenti del mercato stesso e rispettando inoltre gli aumenti di produttività conseguiti dalle IF [imprese ferroviarie]”* - si prevede che: *“Ai fini di tale valutazione di compatibilità, il GI o l'AB [organismo incaricato dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali] assumono quale valore minimo e massimo ammissibile rispettivamente, (i) l'importo medio unitario della componente A del canone vigente per l'infrastruttura ferroviaria nazionale, (ii) l'importo medio unitario delle componenti A+B del canone vigente per la medesima infrastruttura ferroviaria nazionale”*;
- la Misura 52.1, punto 1, ai sensi della quale *“[i]l periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali è posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l'infrastruttura ferroviaria nazionale”*, precisandosi pertanto che *“la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria regionale è effettuata nel corso del primo anno del periodo tariffario quinquennale stabilito alla Misura 4 per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale annualità rappresenta, per l'infrastruttura*

*ferroviaria regionale, il c.d. Anno ponte, ossia l'esercizio che si interpone tra l'Anno base ed il primo anno del periodo tariffario, nel corso del quale il GI della rete regionale o l'AB, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti inerenti alla elaborazione e alla presentazione all'Autorità della documentazione relativa alla determinazione dei suddetti canoni”;*

- la Misura 52.2, punto 1, che, in relazione alla formulazione della proposta tariffaria da parte delle infrastrutture regionali interconnesse, prevede che “[a]i fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell'Anno ponte ( $T_0$ ), il GI presenta all'Autorità il sistema tariffario per gli anni da ( $T_1$ ) a ( $T_5$ ) elaborato dallo stesso - o, ove previsto, dall'AB e da questi sottoscritto – in accordo ai criteri definiti dall'Autorità”;

**VISTA**

la delibera n. 38/2024, del 14 marzo 2024, recante “*Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati. Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023 e determinazioni conseguenti per il periodo tariffario 2025-2029*”, con la quale l'Autorità, nel dichiarare la non conformità della proposta formulata dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ha prescritto al medesimo, tra l'altro, di “*trasmettere una nuova proposta tariffaria per il PMdA e per i servizi extra-PMdA, entro i termini di cui rispettivamente alle Misure 4.3 e 42.9 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio: (i) il 2023 costituisce l'anno base; (ii) il 2024 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2025; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2026 e il 2029*”;

**RILEVATO**

che, pertanto, anche ai fini dell'applicazione della citata Misura 50, punto 2, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, in conformità alla riportata Misura 52.1, punto 1, dell'Allegato stesso, il primo anno del periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali - in quanto posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l'infrastruttura ferroviaria nazionale - diventa il 2026, con conseguente differimento di un anno delle tempistiche originariamente previste per la formulazione delle proposte tariffarie riferite all'accesso a tali infrastrutture, agli impianti ed ai servizi ivi forniti;

**CONSIDERATO**

quanto prescritto con le delibere PIR 2025 in ordine alla definizione, da parte dei gestori regionali, dei canoni e delle tariffe per l'orario di servizio 2024-2025, individuati come previsti per l'orario 2023-2024, salvo adeguamento per tenere conto dei meri aspetti inflattivi, da effettuarsi “*all'atto della formulazione della proposta tariffaria*”;

**RITENUTO**

opportuno, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in continuità

con quanto prescritto dall'Autorità con le delibere PIR 2025, prevedere che i gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse pubblichino, entro un termine utile per la formulazione delle richieste di capacità per l'orario 2024/2025, un aggiornamento del PIR 2025 riportando, quali valori dei canoni e delle tariffe per l'accesso alle relative infrastrutture, agli impianti ed ai servizi ivi forniti per l'orario di servizio 2024-2025, quelli già previsti per l'orario di servizio 2023-2024, adeguati applicando quale tasso di inflazione quello risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2024;

**RITENUTO** in particolare congruo prevedere che tale pubblicazione sia effettuata entro il 24 aprile 2024;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di prescrivere ai gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, che le proposte tariffarie siano dai medesimi trasmesse all'Autorità entro il termine di cui alla Misura 52.2 punto 1 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il periodo tariffario 2026-2030: (i) il 2024 costituisce l'anno base; (ii) il 2025 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2026; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2027 e il 2030;
2. di prescrivere ai gestori di cui al punto 1 di pubblicare, entro il 24 aprile 2024, un aggiornamento straordinario del PIR 2025 in cui siano riportati, quali valori dei canoni e delle tariffe per l'accesso alle relative infrastrutture, agli impianti ed ai servizi ivi forniti per l'orario di servizio 2024-2025, quelli già previsti per l'orario 2023-2024, adeguati applicando quale tasso di inflazione il valore del 1,1%, come indicato a pag. 49 del Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024;
3. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, ai gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse all'infrastruttura ferroviaria nazionale ed agli organismi terzi incaricati dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali.

Torino, 18 aprile 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)